

STATUTO

L'ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORMIA LT VIA SAN GIULIO II
TRAVERSA 20

Numero REA: LT - 209928

Codice fiscale: 02921890592

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. " 8.236 " DI RACCOLTA	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	<u>"L'ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"</u>	
	<u>TITOLO I</u>	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Formia (LT), la Società	
	Cooperativa sociale di tipo A denominata	
	<u>"L'ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"</u>	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	Libro V codice civile e dalle leggi speciali sulla coopera-	
	zione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	società a responsabilità limitata; salvo quanto previsto dal-	
	l'articolo 43, ultimo comma del presente Statuto.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi di legge ed	
	alla stessa si applicano (come precisato meglio nel presente	
	Statuto) le seguenti disposizioni (articolo 2514 del c.c.):	
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	

	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Cooperativa può ope-	
	rare anche con terzi non soci anche promuovendo o aderendo a	
	società, associazioni temporanee di imprese ed altre organiz-	
	zazioni privilegiando, naturalmente, quelle frutto dell'asso-	
	ciazionismo cooperativo nonchè con Enti statali, regionali,	
	comunali e dell'unione europea.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci deve essere rispettato il principio di parità di tratta-	
	mento.	
	Art. 2 (Durata)	
	La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050,	
	salvo proroga o anticipato scioglimento.	
	<u>TITOLO II</u>	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo)	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	

	della comunità alla promozione umana e alla integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi ai sensi della legge 381/1991,	
	art.1°, comma 1°, lett.a), sia direttamente che in convenzio-	
	ne con enti pubblici e privati, attuando, in forma mutuali-	
	stica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	Art.4° (Oggetto)	
	Tenuto conto del suddetto scopo, la società ha per oggetto lo	
	svolgimento di attività finalizzate all'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi come sopra precisato e, in partico-	
	lare potrà svolgere a tal fine le seguenti attività, sia di-	
	rettamente che in convenzione con enti pubblici e privati,	
	anche attraverso la partecipazione a gare di appalto presso	
	gli stessi enti:	
	- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domi-	
	ciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di	
	attività a ciclo diurno residenziali o semiresidenziali, a	
	favore di persone svantaggiate o bisognose; nonché la gestio-	
	ne di attività di sostegno e riabilitazione, e di recupero	
	psichico di degenti ed ex degenti; il tutto anche presso o-	

	spedali ed ospedali psichiatrici, case di cura, case di ripo-	
	so, comunità o luoghi di villeggiatura;	
	- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, e in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base e di	
	formazione professionale, servizi sanitari di base e a eleva-	
	ta integrazione sociosanitaria; la cogestione di progetti te-	
	rapeutico-riabilitativi individuali (p.t.r.i.) sostenuti da	
	budget di salute;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazio-	
	ne dei bambini al fine di favorire l'inserimento dei minori	
	in stato di bisogno anche momentaneo;	
	- la gestione di strutture sanitarie, sociosanitarie, di as-	
	sistenza ed educative, di accoglienza; la gestione di centri	
	di cura preventiva, cliniche, palestre, case di cura e di ri-	
	poso anche con finalità terapeutiche e riabilitative; nonchè	
	la gestione di scuole di ogni grado ed ordine, centro di	
	pronto intervento per persone bisognose di ospitalità e pro-	
	tezione, comunità alloggio per minori che per motivi diversi	
	non possono rimanere all'interno del proprio nucleo familia-	
	re; comunità familiari per soggetti con limitata autonomia	
	che necessitano di assistenza da parte di personale specia-	
	lizzato secondo un modello abitativo, come case famiglia per	
	minori; comunità socio-riabilitative (strutture residenziali	

	che accolgono individui con problemi sociali di varia natu-	
	ra), residenze assistenziali per anziani autosufficienti; re-	
	sidenza socio-sanitarie per anziani non autosufficienti, an-	
	che dotate di personale medico e infermieristico specializza-	
	to;	
	- la gestione di centri di accoglienza per immigrati, di pro-	
	getti per la gestione delle esigenze di tali soggetti svan-	
	taggiati;	
	- servizi sociali e socio-sanitari domiciliari anche a media	
	ed alta intensità, nonché di assistenza domiciliare integrata;	
	- servizi educativi, asili nido, micro nido, scuole d'infan-	
	zia, assistenza e integrazione scolastica degli alunni in si-	
	tuazione di handicap iscritti alle scuole, pre-scuola e	
	post-scuola, assistenza domiciliare educativa, servizi ri-	
	creativi per l'infanzia, centri di aggregazione giovanile,	
	centri per studenti bisognosi di assistenza educativa;	
	- la formazione professionale, in particolare nel settore dei	
	servizi sociali; la progettazione e riprogettazione di corsi	
	di formazione promossi da soggetti pubblici o privati, o da	
	questi gestiti con finanziamenti pubblici quali quelli del	
	F.S.E., a livello europeo, oppure a livello nazionale, regio-	
	nale o locale;	
	- la prestazione di mense, ristoranti, servizi di catering e	
	pulizia sia a domicilio che presso Case di riposo, Ospedali,	
	Comuni o altri Enti;	

	- la prestazione di servizi di trasporto scolastico ed extra-	
	scolastico, servizi di ambulanza e di assistenza scolastica,	
	in particolare a favore di soggetti svantaggiati;	
	- l'attività di mediazione linguistica e culturale e di pro-	
	mozione dell'integrazione sociale;	
	il tutto sia per conto proprio che di terzi, nei confronti di	
	enti sia pubblici che privati e sempre avvalendosi di perso-	
	nale idoneo ai sensi di legge.	
	In relazione a tale oggetto e quindi con carattere meramente	
	funzionale e perciò assolutamente non in via prevalente e,	
	comunque, nel rispetto dei divieti e dei principi di legge, e	
	quindi di tutti i divieti di esercizio di attività finanzia-	
	ria e di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico,	
	la società:	
	- potrà esercitare tutte quelle attività immobiliari, mobi-	
	liari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il rag-	
	giungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di ga-	
	ranzie reali e personali nei confronti di terzi; contrarre	
	mutui; richiedere agevolazioni; concorrere a gare pubbliche;	
	- potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o	
	società (sia costituite che costituende), aventi scopo analo-	
	go o affine al proprio;	
	- potrà finanziarsi, oltre che con le anticipazioni dei soci	
	a fondo perduto o in conto capitale, esclusivamente presso i	
	soci titolari di quota non inferiore al due per cento del ca-	

	pitale, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.	
	La società potrà, in Italia o all'estero, aprire sedi secon-	
	darie, succursali, uffici, depositi, stabilimenti, rappresen-	
	tanze e simili e assumere per qualunque prodotto o merce e da	
	qualunque impresa anche straniera, concessioni, commissioni,	
	mandati, con o senza deposito.	
	La Cooperativa a tal fine potrà stipulare convenzioni con i	
	Comuni, le Regioni, le Province, i Ministeri e con tutti gli	
	Enti Pubblici ad essi subordinati ed anche con gli Enti Pri-	
	vati onde concretizzare gli scopi sociali medesimi.	
	Potrà inoltre partecipare a gare d'appalto indette da Enti	
	Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, per lo	
	svolgimento delle attività previste nel presente statuto. Es-	
	sa potrà richiedere ed utilizzare qualunque forma di finan-	
	ziamento e contributo disposto dalla Cee, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati in-	
	teressati allo sviluppo della cooperazione.	
	Inoltre la Cooperativa potrà svolgere servizi e prestazioni	
	di assistenza sociale e per il benessere delle persone.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, commerciale ed industriale, necessarie	
	ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque,	
	sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi	

	nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qual-	
	siasi forma, escluso lo scopo di collocamento in società ed	
	altri enti economici e non, comprese le associazioni, ri-i	
	conosciute e non, sopra tutto ove ciò si reputerà convenien-	
	te, e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale	
	perseguimento delle proprie finalità statutarie;	
	b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facili-	
	tare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Coo-	
	perativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	c) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai	
	soci ammessi da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con i versa-	
	menti e col pagamento di quanto dovesse derivare da obbliga-	
	zioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuata e-	
	sclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico sotto ogni forma.	
	In ragione della qualità di Cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, che la Società intende assumere e mantenere ai sensi	
	dell'art.111-septies c.c. in quanto rispetta la L.381/1991 i-	
	vi richiamata, la stessa :	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore a	

	quella massima prevista per le cooperative a mutualità preva-	
	lente ai fini della fruizione delle agevolazioni, sul capita-	
	le effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore ai due	
	punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i Soci;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, co-	
	me meglio precisato in appresso.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici deve essere rispettato il principio di parità di trat-	
	tamento per i soci.	
	La società potrà comunque svolgere, nei limiti indicati dal	
	presente statuto, la propria attività anche con terzi; potrà	
	pertanto realizzare e cedere a terzi non soci tutto quanto	
	previsto dal presente statuto, in linea con il proprio scopo	
	sociale.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>SOCI COOPERATORI</u>	
	Art. 5 (Soci cooperatori e volontari)	
	Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore al	

	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che	
	sono in possesso dei requisiti di cui in seguito.	
	I soci cooperatori sono la categoria per il soddisfacimento	
	degli interessi prioritari per la quale la Società è stata	
	costituita e persegue il proprio scopo.	
	Il socio cooperatore, nell'ambito della Cooperativa, dispone	
	collettivamente dei mezzi di produzione e degli strumenti di	
	direzione, partecipa all'elaborazione ed alla realizzazione	
	dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo azienda-	
	li, nonché ai risultati economici della gestione. In conside-	
	razione di ciò, al socio cooperatore deve riconoscersi la po-	
	sizione giuridica di "lavoratore associato" ed allo Statuto	
	la natura di "patto societario" che i soci cooperatori devono	
	osservare e del quale possono avvalersi. Conseguentemente, la	
	rappresentanza e la tutela dei soci cooperatori viene eserci-	
	tata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza	
	cui questa aderisce, nell'ambito delle leggi in materia, del-	
	lo Statuto e dei regolamenti sociali.	
	Possono divenire soci cooperatori soltanto le persone fisiche	
	che sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	a) che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;	
	b) che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla	
	natura dell'impresa esercitata dalla Società;	

	c) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine,	
	specializzazione professionale ed attaccamento alla Società,	
	possano attivamente contribuire allo sviluppo di questa e del	
	Movimento Cooperativo in genere;	
	d) che siano di buona condotta morale.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Possono essere ammessi soci volontari ai sensi dell'art.2°	
	della legge 381/1991, in misura non superiore alla metà del	
	numero complessivo dei soci. Essi dovranno essere iscritti in	
	una sezione speciale del libro soci e a loro si applicherà la	
	disciplina di cui al citato art.2° legge 381/1991.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse o al fine di completare la loro formazione,	

	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo ammini-	
	strativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	

	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine dei 5 (cinque) anni dalla iscrizione, il	
	socio appartenente alla categoria speciale non abbia eserci-	
	tato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	
	previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci di cui all'art.5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del-	
	l'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione). (Conferimenti e quote dei so-	
	ci cooperatori)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	

	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	(Conferimenti e quote).	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	

	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote del valore di Euro.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può esse-	
	re superiore ai limiti di legge.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	

	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può fare opposizione nei modi di legge e del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	

	mento di accoglimento della domanda .	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comuni-	
	cazione nei modi di legge e del presente statuto.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comuni-	
	cazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso, la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitata-	
	mente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	

	teramente liberate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente art.13.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà possono subentrare nella partecipazione del socio dece-	
	duto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art.13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) an-	
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni	

	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	<u>SOCI SOVVENTORI</u>	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	

	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	

	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assem-	
	blea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	

	to dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	<u>TITOLO V</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art.7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente	
	e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	

	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previste dalla legge;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	

	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	<u>ORGANI SOCIALI</u>	
	Art. 25 (Organi)	

	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei sindaci o Sindaco Unico o Revisore, se no-	
	minato qualora ne ricorrano i presupposti.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del-	
	l'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, po-	
	sta elettronica certificata, posta elettronica, fax ovvero	
	con altro mezzo di comunicazione idoneo ad assicurarne la co-	
	noscenza almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso di	
	convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	

	precedente art.17, nonchè sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art.26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	

	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione (i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti).	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.19, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia membro	
	dell'Organo Amministrativo, Sindaco o dipendente come dispo-	
	sto nell'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre	
	soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	

	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a	
	cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne de-	
	termina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori vengono nominati per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi stabilito dall'Assemblea, e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica .	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	

	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Sostituzione degli Amministratori)	
	Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'eser-	
	cizio vale il disposto dell'art.2386 c.c. .	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	

	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Art. 38 (Organo di controllo)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	

	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	Resta ferma la facoltà dell'Assemblea di nominare il Sindaco	
	Unico e/o un Revisore al ricorrere dei presupposti di legge.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992	
	n.59.	
	<u>TITOLO VIII</u>	

	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-	
	menti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con	
	le maggioranze previste dal precedente art.28.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art.2519 del codice civile, e si accerti	

[illegible]